

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 2021

al contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell'art. 8 comma 6 del CCNL 21/5/2018,  
in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2021 Istituzione Comunale Marsala Schola  
(circolare n. 25/2012 Ragioneria Generale dello Stato)

### Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, con particolare riferimento all'art.67 del CCNL 21 maggio 2018 è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione determina dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.2021, si calcola nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili art 67 commi 1 e 2	€ 66.619,83
Risorse variabili soggette a limite	
Risorse variabili non soggette a vincoli	
Totale	€. 66.619,83

### Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

L'ammontare di € 66.619,83 (€ 48.670,03 + € 17.949,80) è stato definito secondo le disposizioni di cui all'articolo 67, commi 1 e 2 come di seguito dettagliato:

<u>ARTICOLO 67, COMMA 1 CCNL 21 maggio 2018</u>	Importo
1. Importo consolidato risorse stabili anno 2017	€ 82.420,03
2. Fondo retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anno 2017	-€ 33.750,00
Totale articolo 67 comma 1 CCNL = 1.-2. A)	€. 48.670,03

<u>ARTICOLO 67, COMMA 2 CCNL 21 maggio 2018</u>	Importo
Let.t.a) € 83,20 presenti al 31.12.2015 (76 unità)	€ 6.482,80
Let.t.b) differenza progressioni economiche	€ 193,30
Let.t.c) RIA e assegni ad personam personale cessato	€ 3.322,02
Trattamento accessorio pers stabilizzato ai sensi dell'art.20 del D Lgs 75/2017 da riduzione limite spesa lavoro flessibile	€. 7.951,68
TOTALI RISORSE STABILI ARTICOLO 67, COMMA 2 -	€ 17.949,80

### Art. 67, comma 2, lett.a) – aumento contrattuale

L'ammontare complessivo di € 6.482,00 è stato determinato moltiplicando il valore unitario stabilito dal contratto di € 83,20 per il numero di dipendenti in servizio al 31/12/2015 pari a 76 unità, escluso ovviamente il personale dirigente.

Con l'orientamento applicativo CFL\_45, l'ARAN ha fornito dei chiarimenti sulla corretta applicazione di tale articolo, in particolare in tale parere viene esplicitato che per unità di personale, ai fini del predetto incremento, si deve intendere oltre al personale a tempo indeterminato anche il personale a tempo

determinato, mentre non vanno computati i lavoratori in servizio con contratto di somministrazione. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'incremento delle 83,20 euro non subisce alcun riproporzionamento in ragione dell'entità oraria del rapporto part-time.

Tale incremento è inoltre escluso dal limite di contenimento del fondo di cui all'articolo 23 del D.L. 75/2017 in forza di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lett.a) del D.L. 135/2018, convertito nella legge 12/2019.

#### **Art. 67, comma 2, lett.b incidenza incrementi contrattuali a bilancio sulle progressioni economiche.**

La somma di € 193,30 L'incidenza del maggior costo a bilancio delle progressioni economiche, determinato in ragione del personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi, è stata inserita nel fondo come voce di costituzione dello stesso e sarà inserita per un importo di pari valori come voce di utilizzo. Tale somma, come da ultimo chiarito anche dalla Corte dei Conti, Sezioni autonomie con deliberazione n.19 in data 18 ottobre 2018, non è soggetta al vincolo di contenimento del fondo entro il valore dell'anno 2016, La Sezione pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. n.221/2018/QMIG, ha enunciato nella suddetta delibera il seguente principio di diritto:

*"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".* Tale principio è stato successivamente normativamente codificato nel articolo 11, comma 1, del D.L. 135/2018.

#### **Art. 67, comma 2, lett.c) RIA e assegni ad personam del personale cessato dal servizio.**

La lettera c) prevede che le risorse fisse del fondo siano integrate della quota annua (compreso il rateo di tredicesima) del salario di anzianità del personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

Il nuovo CCNL apporta una sostanziale modifica all'inserimento nel fondo di tale voce. La precedente disciplina prevedeva infatti che tale voce fosse inserita già dall'anno di cessazione del dipendente, limitatamente alla quota di mesi riferita al periodo compreso dalla data di cessazione al 31/12, nell'anno successivo occorreva poi integrare il fondo per i restanti mesi ai fini del raggiungimento della quota annua.

Con il nuovo contratto il meccanismo si è semplificato, prevedendo l'inserimento di tale voce solo dall'anno successivo alla cessazione, per la quota annua tra le risorse fisse, e per il pro-quota relativo all'anno di cessazione tra le risorse variabili.

Per quanto riguarda la quota annua da inserire nelle risorse fisse l'importo relativo all'anno 2019 è pari a € 1.317,42 (pensionati Milazzo Maria e Fontana Maria Teresa). Invece la quota relativa all'anno 2020 è pari a € 2.004,60 (pensionati Adamo Ornella, Prestigio Vincenza e Fernandez Giuseppina).

Tali somme sono, a differenza delle precedenti risorse di cui alla lettera b), soggette alla normativa di contenimento del fondo entro i valori dell'anno 2016 e quindi soggiacciono alla decurtazione ai sensi dell'articolo 23 del D.L. 75/2017.

Sul punto la Ragioneria generale dello stato, in riferimento alla precedente normativa in tema di contenimento dei fondi (articolo 9 comma 2 bis del dl 78/2010), con circolare 40/2010 aveva esplicitamente affermato che tali fondi "non potranno in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato".

Sebbene la normativa a cui tale circolare fa riferimento è ormai superata dalla previsione del citato articolo 23, lo stesso mantiene la medesima forma per quanto attiene il divieto di incremento dei fondi, spostando unicamente l'anno di riferimento dal 2010 al 2016 e non più prevedendo la decurtazione proporzionale alla cessazione del personale in servizio. Per tale motivo il principio enunciato con circolare n.40/2010 rimane tuttora valido, rafforzato anche dalla citata deliberazione delle Sezioni autonomie che è dovuta intervenire per chiarire che le somme dei rinnovi contrattuali sono invece escluse dalla decurtazione.

#### **Art.20 comma 3 Dlgs n.75/2017 Trattamento accessorio personale stabilizzato ai sensi dell'art.20 del D Lgs 75/2017 da riduzione limite spesa lavoro flessibile**

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 11 del D.L.14 dicembre 2018, n. 135- convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36). Avente per oggetto: "Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione " si dispone che:

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non

*opera con riferimento:*

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche conferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Per le superiori motivazioni si è quantificata la somma annua di €. 7.951,68 quale partita di giro per corrispondere l'indennità di comparto al personale stabilizzato a tempo indeterminato e parziale a 24 ore ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Tutti i superiori importi, al netto di quanto inserito quale RIA 2020, sono comunque ricompresi nell'importo complessivo certificato per l'anno 2020 con parere ODR 56/2020 e sono inferiori al limite complessivo delle risorse previste per l'anno 2016.

Si rappresenta inoltre che:

- Il totale del fondo anno 2021 parte stabile come predisposto trova copertura nei capitoli di bilancio 2021 in fase di elaborazione che tiene conto del bilancio pluriennale già approvato con Delibera CDA n.14 del 06/05/2020 (giusto parere Revisori del 27.04.2020).

- Dopo aver acquisito la certificazione sull'ammontare della parte stabile del FMS anno 2021 si procederà alla trattativa con le OO.SS. ed RSU per l'utilizzo delle risorse.

- A seguito poi di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo con le OO.SS. sull'utilizzo delle risorse costituenti il fondo 2021. saranno trasmesso la relazione completa delle restanti sezioni per il parere di compatibilità finanziaria.

**Il Direttore  
Maria Celona**